



Il Prefetto della Provincia di Terni

VISTA la nota della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) –Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. n. RFI-DPR-DTP/FI/A0011/P/2015/0003950 del 4/6/2015, con la quale si richiama il rispetto all’obbligo di predisporre le misure atte ad evitare l’innesco e la propagazione di incendi da parte di tutti coloro che a qualsiasi titolo siano possessori di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie;

CONSIDERATO che l’approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente possibile innalzamento delle temperature, unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazione di eventuali incendi lungo le linee ferroviarie e arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità;

RITENUTA necessaria l’adozione di misure precauzionali finalizzate ad impedire il verificarsi di incendi lungo le linee ferroviarie ed a tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio ambientale;

VISTO l’art. 2 del T.U.L.P.S.;

ORDINA

- 1- Allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti le linee ferroviarie si propaghino incendi, per cause indipendenti dalle misure tecniche adottate dall’Ente Ferrovie dello Stato, i proprietari ed affittuari di terreni adiacenti alla ferrovia dovranno, durante la stagione estiva, tenere liberi i fondi fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni in grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;
- 2- I proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l’obbligo di circoscrivere l’intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e completamente scevro di stoppie, larga non meno di quattro metri; tale zona dovrà essere costantemente tenuta priva da seccume vegetale e da qualsiasi altra materia facilmente infiammabile;
- 3- L’obbligo, di cui al punto 2, incombe ai proprietari ed affittuari di terreni tenuti incolti e tenuti a pascolo, o terreni boschivi, lungo le linee ferroviarie, non appena, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente cresciuti, si vadano seccando. I medesimi saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per negligenza e per inosservanza della presente ordinanza, fatte salve le comminatorie prescritte dalle vigenti leggi.

I Sigg.ri Sindaci sono tenuti a dare la massima pubblicità alla presente ordinanza e portarla a conoscenza dei proprietari interessati.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e della esecuzione della presente ordinanza.

Terni, 30 giugno 2015.

IL PREFETTO
(Bellesini)